

Circolare n. 16 del 16 giugno 1980

Modifiche e chiarimenti alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 contenente «Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinema tografi ed altri locali di spettacolo in genere e successive modificazioni

La Circolare Ministeriale n° 16 del 15 Febbraio 1951, e successive modificazioni, emanate da questa Direzione Generale, stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere che devono essere tenute presenti ai fini del rilascio e della revisione della licenza di esercizio per i locali di pubblico spettacolo.

Al controllo dell'osservanza di dette norme, come è noto, sono preposte le Commissioni Provinciali di Vigilanza le cui competenze sono rimaste inalterate anche dopo l'emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, che attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa, prima assegnata ad organi statali.

A seguito della lunga applicazione della predetta Circolare e successive modificazioni, sono stati evidenziati da più parti inconvenienti connessi sia con la corretta ed uniforme interpretazione della norma sia con il superamento della stessa per i progressi tecnologici conseguiti nel campo delle costruzioni e della sicurezza in genere. Questo Ministero, esaminati i quesiti posti e valutate le necessità delle modifiche richieste, ritiene di dare in appresso i chiarimenti per l'uniforme applicazione della norma esistente e di apportare, infine, le modificazioni ritenute indispensabili.

A. - Chiarimenti

1. - *Disposizioni preliminari*

Da più parti è stato segnalato a questo Ministero che non sempre vengono richieste le visite delle Commissioni Provinciali di Vigilanza. specialmente per quelle attività aventi carattere di provvisorietà o svolgentisi sotto forma di club o cooperative private, creandosi un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza.

Ciò premesso. a maggior chiarimento di quanto già indicato negli Artt. 15. 16 e 17 della Circolare n° 16. si precisa che le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all'aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo.

Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima dell'inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o

<o:p</o:p

2. – **Materiali e strutture**<o:p</o:p

La Circolare Ministeriale n°91 del 14.9.1961, che ha stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, ha parzialmente<O:P modificato le disposizioni impartite con la Circolare n° 16 del 15.2.1951 che, agli Artt. 25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali in muratura o cemento armato.<O:P </O:P<o:p</o:p

Pertanto, per la costruzione di edifici o installazioni contemplati nelle presenti norme, vanno applicate le norme contenute nella Circolare n° 91 suddetta.<O:P </O:P<o:p</o:p

Per le attività realizzate in locali conglobati in edifici a diversa destinazione dovranno essere applicate le disposizioni contenute nell'Art. 7, lettera b) della Circolare stessa.<O:P<o:p</o:p

<o:p</o:p

3. – **Strutture presso statiche e teatri tenda**<o:p</o:p

La Circolare Ministeriale n°91 del 14.9.1961, che ha stabilito le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile, ha parzialmente<O:P modificato le disposizioni impartite con la Circolare n° 16 del 15.2.1951 che, agli Artt. 25 e 98, imponeva l'uso unicamente dei materiali in muratura o cemento armato.<O:P<o:p</o:p

A seguito di numerosi quesiti pervenuti in merito alla sempre più crescente diffusione delle strutture pressostatiche si chiarisce che per le attività contemplate nelle presenti norme non è consentito l'impiego delle citate strutture pressostatiche. Per quanto concerne i teatri-tenda restano valide le disposizioni emanate con la Circolare n° 2039/T4 104 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.<O:P <o:p</o:p

</O:P **B - MODIFICHE**<O:P </O:P<o:p</o:p

1) **Uscite**<O:P </O:P<o:p</o:p

Al fine di uniformare i criteri che hanno guidato la formulazione delle nuove norme concernenti gli edifici destinati al pubblico sotto l'aspetto dell'evacuazione di emergenza, si è ritenuto di dover modificare l'Art. 53 della Circolare n° 16. Pertanto, le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo citato sono sostituite dalle seguenti:<O:P </O:P<o:p</o:p

Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso, purchè dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno».<O:P <o:p</o:p